

Allegato: investimenti e attività all'estero

All'interno della dichiarazione dei redditi è presente il **quadro RW**, che deve essere compilato **dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono crypto-attività, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale ed altresì immobili all'estero**, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, sono:

- **IVIE** (Imposta sul valore degli immobili all'estero) dovuta nella misura **dell'1,06% (calcolato su un valore che verrà valutato in Studio)**;

- **IVAFE** (Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero) dovuta nella misura del **4 per mille** annuo sul valore dei prodotti finanziari detenuti in **Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**, mentre resta pari al **2 per mille** nei restanti casi come ad esempio la Svizzera alla quale si applica l'imposta del **2 per mille**.

Non risulta dovuta l'**IVAFE** sulle partecipazioni in società estere non quotate, e sui finanziamenti eventualmente concessi;

In relazione ai conti correnti, si segnala che il dato da indicare nel modello, denominato con il valore finale, corrisponde, in realtà, alla consistenza **media del conto** (per conteggiare questo dato ci occorrono gli estratti conto completi di tutto l'anno).

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, le attività finanziarie estere:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, **azioni**, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le **obbligazioni** estere e i titoli similari, i **titoli pubblici** italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le **valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio **finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli**;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- **metalli preziosi detenuti all'estero**;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere** o strumenti finanziari assimilati;
- **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le **polizze di assicurazione sulla vita** e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "*titolare effettivo*";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*).

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Devono essere indicate tutte le consistenze possedute all'estero direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare, ivi compreso, ad esempio, il credito che una persona fisica residente in Italia possiede a seguito della sostituzione di obbligazioni emesse da una società estera in *default* (risposta a interpello n. 386/E/2019).

Criptovalute

Nel quadro RW devono essere indicate anche le **Criptovalute** e dal 2023 si applica un'imposta del **2 per mille** sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'*exchange*, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre 2025 si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate. Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero

Da tenere in debita considerazione che per le operazioni di cessione di criptoattività effettuate dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di non imponibilità di 2.000 euro, precedentemente prevista pertanto plusvalenza realizzata, indipendentemente dall'importo, è ora soggetta a tassazione al 26%.